



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

90135 Palermo – via degli Emiri, 45

Tel. 091 7079439

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Dirigente Generale

90135 Palermo – via degli Emiri, 45

tel. 091 7079402-372

dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it

CIRCOLARE N. 3/2020

Ai Servizi del Dipartimento attività produttive
(UCO ed UMC per le azioni OT1 e OT3 di
competenza del Dipartimento attività
produttive)

Ai Beneficiari finali degli OO.TT.: 1 e 3 (azioni di
competenza del Dipartimento Attività
Produttive)

e, p.c.

All'Assessore per le Attività Produttive

Alla Corte dei Conti
Sezione Controlli

Alla Segreteria di Giunta

All'Ac Adg PO FESR Sicilia 2014/2020

All'Autorità di Audit

All'Agenzia per la coesione territoriale

Alla Ragioneria Centrale

Agli Ordini Professionali

Alle Organizzazioni di categoria

Loro indirizzi di PEC

Oggetto: PO FESR 2014/2020 (OT1 e OT3) – Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei
procedimenti ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 18/2020 e D.G.R. n° 114 del

26/03/2020 - "P.O. FESR 2014-2020: adozione di misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19".

Con atto di indirizzo protocollo n. 1526/A.07 del 24/03/2020 dell'Assessore per le attività produttive è stato chiesto allo scrivente di predisporre una proposta di provvedimento finalizzata a sospendere/prorogare i procedimenti amministrativi afferenti al PO FESR Sicilia 2014/2020 a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19.

Al fine di fronteggiare gli effetti della malattia, il Governo italiano ha adottato una serie di provvedimenti, a partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell' 11 Marzo 2020 dal titolo: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Il recente DPCM del 22 marzo 2020, ha previsto, fra l'altro, la sospensione per la gran parte delle attività produttive nazionali. Infine, il DPCM del 1° aprile 2020 ha prorogato l'efficacia dei precedenti provvedimenti in scadenza al 3 aprile, fino al 13 aprile 2020.

Tali provvedimenti sono stati seguiti a tutt'oggi da n. 13 Ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana, il quale, in alcuni casi, ha anche esteso la portata dei provvedimenti nazionali.

Questi provvedimenti hanno, tra l'altro, imposto progressive e severe limitazioni agli spostamenti, alla vita sociale ed all'attività economica in ambito nazionale e negli scambi socio-economici con gli altri Paesi.

Tali limitazioni hanno finito inevitabilmente con il rallentare ed in alcuni casi fermare quasi del tutto buona parte del novero delle attività produttive e dei flussi economici correlati, inducendo nel mondo imprenditoriale ulteriori fattori di incertezza e il manifestarsi di una grave crisi di liquidità: "L'emergenza sanitaria in corso in Italia nei prossimi tre mesi avrà un impatto sul capitale circolante delle PMI stimato tra 10 e 19 miliardi di euro su un totale di 342 miliardi di crediti e debiti commerciali – Fonte Osservatorio sul Working Capital".

La Commissione Europea nella Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020 riconosce che la pandemia oltre ad incidere sulla liquidità delle aziende rischia di determinare danni significativi, imprevedibili, di significative dimensioni che pongono le imprese in condizioni nettamente diverse dalle condizioni di mercato in cui operano normalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ai

rischi inerenti al normale svolgimento dell'attività, possono soffrire in queste circostanze eccezionali, al punto che la loro redditività può essere compromessa.

Tali limitazioni stanno esplicando il loro effetto negativo oltre che sulle PMI anche sugli enti di ricerca pubblici e privati, con l'unica eccezione riguardante quelle direttamente impegnate nella filiera sanitaria dedicata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Il 17/03/2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 18/2020 (Pubblicato sulla GURI del 17 marzo 2020) il quale all'art. 103 ha disposto quanto segue:

- al comma 1, la sospensione dei termini procedurali stabilendo che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*;
- al comma 2, ha stabilito che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*;
- al comma 4 ha precisato che *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”*.

Per tenere conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del citato DL n. 18/2020 e della DGR n°114 del 26 marzo 2020, che introduce una ulteriore specificazione orientata alla tutela delle imprese mediante la ragionevole durata dei procedimenti in essere, afferenti agli Avvisi in corso del PO FESR Sicilia 2014/2020, OT 1 e 3, si è ritenuto che gli stessi possano essere assoggettati alla seguente disciplina:

- **sospensione, erga omnes**, in virtù di quanto stabilito al comma 1, dell'art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e della D.G.R. 114/2020, *dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio*, per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio

dei progetti comunitari di cui al capoverso precedente, *pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data* e fino al 15 aprile 2020;

- **proroga, ope legis**, ai sensi del comma 2, dell'art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, di *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;*

- **proroga**, ai sensi della DGR 114/2020, dei termini procedurali di scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui agli Avvisi in corso sul P.O. FESR 2014/2020, per gli Obiettivi Tematici 1 e 3, di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive fino alla data del 31 luglio 2020, fatta salva ed impregiudicata ogni attività nelle more espletata per la erogazione delle risorse in favore delle imprese.

Alla proroga fino alla data del 31 luglio 2020 dei termini di cui al capoverso precedente, allorché suddetti termini siano ricompresi tra il 23 febbraio e il 15 aprile, si cumulano i termini di sospensione di cui al comma 1, dell'art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Le Aree e i Servizi in indirizzo sono invitati a dare conforme applicazione della presente Circolare su tutti i procedimenti pendenti.

La presente circolare sarà pubblicata per esteso sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia <https://www.euoinfosicilia.it/> e per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 02 APR 2020

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

